

COMPETENZA PER MATERIA E CAUSA DEL DANNO
NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Michele Giaccaglia *

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L'art. 7 comma 2 c.p.c. Dubbi interpretativi – 3. (segue)
Le altre opzioni interpretative – 4. Conclusioni.

1. – Il problema dell'individuazione del giudice competente a conoscere del danno cagionato da cosa in custodia in costanza di circolazione stradale viene generalmente ricondotto all'interpretazione dell'art. 7, comma 2 c.p.c. il quale, come noto, prevede (ora ¹) che *“il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro”*, combinando così l'individuazione della materia con il limite necessario del valore ².

La norma adotta, dunque, come noto, un criterio per l'attribuzione della competenza al magistrato onorario ³ c.d. misto, combinando l'individuazione della materia con il limite del valore.

Tralasciando il limite del valore, però, che qui non interessa, va subito chiarito che la soluzione della questione relativa alla competenza per materia del giudice di pace nelle ipotesi di scontro con animali o cose presenti sulla

* Professore a Contratto e Assegnista di ricerca presso l'Università Politecnica delle Marche.

¹ Tale comma era stato inizialmente modificato dall'art. 45, comma 1, lett. b), della l. 18 giugno 2009, n. 69 che ha sostituito alle parole “lire trenta milioni” le parole “ventimila euro”; salvo poi essere nuovamente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha sostituito la parola “venticinquemila” alla parola “ventimila”. A norma dell'art. 27, comma 1, lett. a), numero 1), lett. b) del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, la parola: “ventimila” sarà sostituita con la parola “cinquantamila” a far data dal prossimo 31 ottobre 2025.

² In generale, sull'art. 7 c.p.c. si rimanda a L. PASSANANTE, Sub art. 7, in *Commentario breve al Codice di Procedura civile*, a cura di F. CARPI e M. TARUFFO, Milano, 2023, p. 68 ss.

³ Sull'istituzione del Giudice di pace in generale, e sul concetto di onorarietà in particolare, si rimanda a F. ROTA, voce *Giudice di pace (diritto processuale civile)*, in *Enc. Dir.*, Annali, Milano, 2008, p. 291 ss.



carreggiata, è stata spesso ricondotta all'interpretazione del concetto di circolazione ⁴.

Nonostante se si ricerchi tale definizione nel dato positivo, all'art. 3, comma 1 n. 9 d.lgs. n. 285/1992 si legge chiaramente che per circolazione deve intendersi “*il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada*”, assai discussi sono stati gli incerti contorni di tale concetto.

Sul punto, da tempo è stato chiarito, dalla giurisprudenza di legittimità, che la circolazione va intesa come attività materiale con cui si realizza l'uso della strada in ogni sua esplicazione ⁵, essendo la regola di competenza applicabile alle ipotesi di scontri verificatisi su qualsiasi strada, anche privata ⁶, e dovendosi intendere per soggetto danneggiato dalla circolazione qualsiasi soggetto che abbia subito un pregiudizio causalmente ricollegabile al sinistro ⁷. Interessante notare, anche in virtù di quanto si dirà nel prosieguo, che

⁴ Sulla circolazione, dovendo limitare i rimandi, va visto il recente lavoro di G. DE LUCIA, *Circolazione dei veicoli e profili di responsabilità civile*, in *Responsabilità civile automobilistica. Risarcimento e liquidazione dei danni alle cose e alle persone*, a cura di G. Buffone, Milano, 2023, p. 38 ss. A cui adde, necessariamente, ma senza pretesa di esaustività: F. AGNINO, *Questioni varie in tema di danni da circolazione stradale*, in *Corr. Giur.*, 2014, 8/9, p. 1129 ss.; S. ARGINE, *Il dramma interpretato (in ottica eurounitaria) della Cassazione sulla nozione di circolazione stradale*, in *Resp. civ. prev.*, 2020, 4, p. 1235 ss.; V. CUOCCI, *La nozione di circolazione stradale ai fini dell'applicabilità della disciplina sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile*, in *Foro it.*, 2022, 1, p. 3307 ss.; e R. LOBIANCO e F. STRADELLA, *La nozione*, cit., p. 40 ss.

Pregevole poi la recente ricostruzione giurisprudenziale di L. BUGIOLACCHI, *Massimario delle assicurazioni e della circolazione stradale*, in *Resp. civ. prev.*, 2023, 1, p. 301 ss.

⁵ Cfr., *ex multis*, Cass. civ. n. 20946/2008, ined., che ha incluso nel concetto di circolazione anche la fattispecie di sinistro avvenuto all'interno di un'area condominiale e consistito nell'urto di un'autovettura contro un cancello.

⁶ Cfr. Cass. civ. n. 3538/2014, ined., laddove si legge, in motivazione, che “*se l'attenzione del legislatore del 1942 nel dettare la norma era stata certamente motivata dal crescente fenomeno della circolazione di veicoli sulle pubbliche vie, tuttavia le esigenze che per l'intrinseca pericolosità della circolazione di un veicolo costituiscono la giustificazione delle regole di cui alla norma stessa possono configurarsi anche quando il veicolo circoli su spazio privato (atteso che sempre è evocato il dinamismo proprio della "macchina", che può uscire dalla sfera del controllo dell'uomo) e ciò a maggior ragione se nell'ambito di uno spazio privato si abbia una frequenza di presenza o di persone o di altri veicoli, pur appartenenti eventualmente ad una platea limitata*”.

⁷ Si veda sul punto, emblematicamente, Cass. civ. 13549/2003, la quale ha affermato che: “*Nella nozione di danneggiato dalla circolazione di veicolo o natante soggetti all'obbligo assicurativo, in*

nell'alveo della nozione di circolazione è stata anche ricompresa la sosta degli autoveicoli⁸, purché, però, tra quest'ultima ed il sinistro sia accertata, come ovvio, la sussistenza del nesso causale, e che quindi la sosta sia eziologicamente ricollegabile al sinistro⁹.

Da segnalare anche il recente intervento delle Sezioni unite¹⁰ che, sulla scorta di alcune meno recenti pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea¹¹, hanno fornito una interpretazione delle norme italiane in materia di responsabilità civile automobilistica conforme rispetto al diritto europeo, chiarendo che la nozione di circolazione deve ricomprendere ogni uti-

relazione al quale l'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 prevede l'azione diretta contro l'assicuratore, vanno incluse non soltanto le persone direttamente e fisicamente coinvolte nell'incidente, ma tutte quelle che abbiano subito un danno in rapporto di derivazione causale con l'incidente medesimo, e, quindi, anche il datore di lavoro, in relazione al pregiudizio subito per l'invalidità temporanea del dipendente, considerato che tale estensione di quell'azione diretta, al di là delle specifiche ipotesi di responsabilità contemplate dall'art. 2054 cod. civ., è imposta dal coordinamento del citato art. 18 con le altre disposizioni della legge (in particolare gli artt. 21, 27 e 28) e dalla "ratio" della norma stessa, rivolta ad accordare la suddetta azione con riferimento a tutti gli effetti patrimoniali negativi della circolazione del veicolo assicurato; ne consegue che la relativa controversia, se non eccede i limiti di valore stabiliti dall'art. 7, secondo comma, cod. proc. civ., rientra nella competenza del giudice di pace, e non nella competenza per materia del giudice del lavoro, poiché la pretesa azionata non si ricollega direttamente ad un rapporto di lavoro subordinato, né detto rapporto si presenta come antecedente o presupposto necessario - e non meramente occasionale - della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale".

⁸ Sul punto la giurisprudenza potrebbe dirsi pacifica sin da Cass. civ. n. 11467/1990, ined., sino alla recente Cass. civ. n. 10024/2020, ined., passando per la nota Cass. civ., S.U., n. 8620/2015, in *Corr. giur.*, 2015, 1216, con nota di A. CARRATO, *Le Sezioni Unite chiariscono in via definitiva il concetto di «circolazione stradale» in funzione dell'operatività della disciplina della r.c.a.*, p. 1223 ss. Si veda anche la più recente Cass. civ., n. 30723/2022, in *Foro it.*, 2022, p. 3294 ss., con nota di V. CUOCCI, *La nozione*, cit.

⁹ Correttamente, allora, Cass. civ. n. 5398/2013 ha escluso fosse ascrivibile alla circolazione dei veicoli l'evento dannoso causato dalla propagazione dell'incendio di un'autocisterna che, pur avvenuto in occasione della sosta della stessa, era risultato essere determinato dall'indebita fuoriuscita di gas dalla parte superiore del serbatoio.

¹⁰ Cass. civ., S.U., n. 21983/2021, in *Resp. civ. prev.*, 2021, 6, p. 1863 ss., con note di S. ARGINE, *Le Sezioni Unite, la circolazione stradale e il volo di Icaro*; e di M. BONA e C. CERLON, *Le Sezioni Unite chiudono il cerchio: anche le aree private sono coperte dall'assicurazione obbligatoria per la r.c. auto*.

¹¹ Cfr., fra le altre, C. Giust., causa C-162/13; e C. Giust., Grande Sezione, causa C-514/16.

lizzo o possibile utilizzo del veicolo su qualsiasi strada conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto ¹².

L'ampiezza del concetto di circolazione ¹³, dunque, ha consentito altresì di affermare che la competenza che l'art. 7, comma 2 c.p.c. attribuisce al giudice di pace per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti non può ritenersi esauribile nelle ipotesi prese in considerazione dall'art. 2054 c.c., ma comprende, appunto, anche tutte quelle diverse fattispecie in cui il fatto, pur non essendo suscettibile di essere disciplinato da tale articolo, rientra comunque nella nozione di illecito prodotto dalla circolazione stradale, con la conseguenza che nell'alveo della competenza del Giudice di pace rientrerebbero non solo le ipotesi contemplate dall'art. 2054 c.c. ma, bensì, tutte quelle sussumibili *“nella nozione di fatti illeciti prodotti dalla circolazione stradale dei veicoli”* ¹⁴.

Il presupposto per l'applicazione della norma, dunque, è che il danno sia conseguenza della *“circolazione”* di un veicolo.

Per la nozione di veicolo, poi, si deve aver riguardo agli artt. 46 ss. d.lgs. n. 285/1992, che stabilisce come vadano intesi per veicoli, appunto, *“tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo”*, anche eventualmente *“spinti o trainati dall'uomo a piedi”*, ai sensi dell'art. 18 del menzionato d.lgs. n. 285/1992 ¹⁵.

¹² Sul punto si rimanda ancora a G. DE LUCIA, *Circolazione*, cit., p. 47 ss.

¹³ Confermata anche da Corte cost., ord. n. 82/1969, ai sensi della quale *“la disciplina della circolazione deve riguardare per sua natura non soltanto il movimento dei veicoli, ma anche la fermata e la sosta di essi, in quanto i veicoli in sosta, ingombrando necessariamente la sede stradale, ostacolano o alterano il movimento degli altri”*.

¹⁴ Così Cass. civ., n. 15573/2000, in *Temi rom.*, 2001, 81, con nota di L. BUGIOLACCHI, p. 81 ss. Successivamente v. anche Cass. civ. n. 746/2002 ai sensi della quale *“Il danno provocato al veicolo di proprietà di persona diversa dal conducente dalla condotta di questi che lo guidi su incarico del predetto proprietario, è risarcibile non ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., bensì ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.; tuttavia, trattandosi di danno prodotto dalla circolazione di un veicolo, l'eventuale domanda risarcitoria deve essere in ogni caso conosciuta dal giudice di pace”*.

¹⁵ Ragione per cui, correttamente, è stato ritenuto essere un veicolo anche il carrello di un supermercato che aveva urtato e danneggiato un'autovettura parcheggiata nell'area di parcheggio del negozio (v. Pret. Pistoia, 30 dicembre 1983, in *Arch. circolaz.*, 1984, p. 452 ss.); o anche un carrello a traino animale (Cass. civ., n. 13016/1992).

Nonostante l'apparente chiarezza e linearità del dettato legislativo di cui all'art. 7, comma 2 c.p.c., però, negli anni, la giurisprudenza, ed insieme ad essa la dottrina, sono approdate a conclusioni diametralmente opposte quando sono state chiamate ad individuare il giudice competente in materia di risarcimento del danno causato dallo scontro con animali o cose presenti sulla carreggiata durante la circolazione.

2. – La tesi favorevole alla riconducibilità nell'alveo della competenza del Giudice di pace delle controversie summenzionate si fonda su una interpretazione estensiva dell'art. 7 comma 2, c.p.c., che fa infatti riferimento, *sic et simpliciter*, al danno derivante ¹⁶ dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, e dunque non menziona né la esigenza che tale danno sia prodotto dalla collisione tra veicoli (come invece il legislatore prevede ove ha inteso regolare l'ipotesi dello "scontro" ¹⁷), né contiene alcun richiamo all'art. 2054 c.c., ai fini della sua applicabilità ¹⁸.

A sostegno di tale interpretazione si rinvencono diverse pronunce, tanto di merito ¹⁹, quanto di legittimità ²⁰.

¹⁶ Non già, però, "prodotto" dalla circolazione, come invece afferma Cass. civ., n. 15573/2000, cit., verbo che invece viene utilizzato nell'art. 2054 c.c.

¹⁷ V. infatti quanto previsto all'art. 2054, comma 2 c.c., sul quale si rimanda, anche per i dovuti approfondimenti su un tema sul quale sarebbe impossibile compiere qui i dovuti richiami, ad E. CANALI, *La responsabilità civile da sinistro stradale*, in A. PERRONE, *L'illecito nella circolazione stradale*, Torino, 2011, *passim*.

¹⁸ Probabilmente da respingere, dunque, quella giurisprudenza che ha tentato di limitare l'operatività dell'art. 7, comma 2 c.p.c. alle sole fattispecie di scontro tra veicoli: v. per esempio Giudice di Pace di Catanzaro, 25 marzo 1997, in *Foro it.*, 1998, I. P. 1701; e Giudice di Pace di Novara, 7 aprile 1997, in *Arch. circolaz.*, 1997, p. 525 ss.

¹⁹ Si vedano, *ex multis*, Giudice di Pace di Recanati, sent. 7 marzo 1997, in *Arch. giur. circ.*, 1997, p. 816 ss.; Giudice di Pace di Pisa, 30 aprile 1997, in *Giur. it.*, 1998, p. 1630 ss.; e Giudice di Pace di Maglie, n. 107/1997, ined.

²⁰ Si pensi a Cass. civ., n. 1326/2010, ai sensi della quale, nel caso di un danno provocato da un veicolo che, improvvisamente sbandando per le condizioni della strada, aveva urtato il cancello ed il muro di cinta della casa di proprietà dei danneggiati, "erroneamente la sentenza impugnata ha fatto riferimento al limite di valore di cui all'art. 7, comma 1", vertendosi invece, ex art. 7, comma 2 c.p.c. di competenza per valore del giudice di pace in relazione alle domande di risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione di veicoli; nonché a Cass. civ., 15573/2000, cit., e Cass. civ.,

L'ampiezza del disposto di cui all'art. 7, comma 2, c.p.c., unitamente al fatto che la norma suddetta non richiama l'art. 2054 c.c., così prescindendo tanto dalla natura del danno quanto dal soggetto che ha subito il danno, e considerato che si rientra pur sempre in tema di risarcimento dei danni da circolazione stradale anche nell'ipotesi di responsabilità civile *ex* art. 2043 c.c. o 2051 c.c., ha fatto dunque ritenere che dovessero essere riferiti alla competenza del Giudice di pace tutti quei fatti che rientrano nella nozione di fatti illeciti prodotti dalla circolazione stradale di veicoli.

È stato altresì acutamente ricordato ²¹ che, a sostegno della argomentazione favorevole alla competenza del Giudice di pace, milita anche la pacifica interpretazione che la giurisprudenza da tempo fornisce alla nozione di circolazione di veicoli con riguardo alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno da essa derivato, ai sensi dell'art. 2947 c.c. ²².

A sostegno di tale tesi si potrebbe anche richiamare la *ratio* che ha portato all'introduzione ²³, con l. 353/1990, del Giudice di Pace, e che ha condotto all'ampliamento, poi, delle competenze per materia e valore inizialmente attribuitegli. La tesi che vuole, per il tramite di una interpretazione restrittiva dell'art. 7, comma 2 c.p.c., sottrarre al magistrato onorario la competenza sulle controversie relative alla circolazione stradale parrebbe infatti porsi in contrasto con lo scopo deflattivo del lavoro della magistratura professionale a cui ambisce la legge istitutiva del giudice di pace ²⁴.

746/2002.

²¹ Da B. RAVENNA, *Disorientamenti in tema di circolazione stradale e art. 7 c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, 3, p. 1027 ss.

²² L'ultimo pronunciamento in tal senso mi risulta essere Cass. civ. n. 5097/1981, in *Giust. civ.*, 1982, 2 p. 446 ss., ai sensi della quale "l'art. 2947, secondo comma, cod. civ., nello stabilire, per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli d'ogni specie, la prescrizione biennale in luogo di quella quinquennale prevista, in via generale, dal primo comma dello stesso articolo per il risarcimento del danno derivante da fatto illecito, si riferisce a qualsiasi accadimento connesso alla circolazione dei veicoli e, quindi, anche al danno arrecato alla persona trasportata".

²³ Per una disamina di tale riforma si rimanda a S. CHIARLONI, *Un giudice di pace per la pace dei giudici*, in *Foro it.*, 1989, V, p. 14 ss. e ad A. PROTO PISANI, *L'istituzione del giudice di pace*, *ibidem*, 1991, V, p. 581 ss.

²⁴ Come riconosce, peraltro, espressamente Giudice di Pace di Benevento, sent. 7 giugno 2000, in *Il Giudice di pace*, 2001, 3, p. 215 ss., laddove in motivazione si dice consapevole del fatto

Importante ricordare, poi, che, con ordinanza del 20 febbraio 1997, il Giudice di pace di Anzio aveva disposto la sospensione del giudizio incardinato dinanzi al proprio ufficio per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinché venisse accertata la violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione in relazione al disposto dell'art. 7, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice di pace sia competente nel limite monetario ivi previsto anche per i danni conseguenti alla circolazione stradale di pedoni o animali, relativamente agli infortuni dovuti alle insidie e trabocchetti del manto stradale o dei marciapiedi, creando così, ad avviso del Giudice rimettente, una inspiegabile disparità di trattamento tra chi conduce un veicolo munito di ruote o un natante, con chi si sposta a piedi sul medesimo luogo ²⁵.

Indiscutibile, peraltro, che si pongano alla base della tesi qui presa in esame anche ragioni che si potrebbero definire di politica del diritto, le quali, prendendo l'abbrivio dalla funzione sociale riconosciuta al sistema assicurativo che tutela la persona umana, tendono ad interpretare estensivamente il concetto di circolazione in maniera tale che sia possibile, per il danneggiato, richiedere l'indennizzo garantito dalla assicurazione obbligatoria.

3. – Esclude invece la competenza del Giudice di pace quella ricostruzione teorica ai sensi della quale il danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti non include anche quello sofferto a causa delle condizioni della pubblica strada, in quanto la causa efficiente dell'evento dannoso non è stata la circolazione del veicolo, ma essa è stata solo l'occasione in relazione alla quale si è sofferto il danno.

La circolazione, in sostanza, rappresenterebbe solo la particolare modalità di uso della strada in conseguenza della quale si è verificato il danno, ascrivibile a condotte complessivamente custodiali e non da circolazione stradale, sebbene in occasione di questa ²⁶.

che, avallando tale interpretazione, “*si restringe la portata della novella di cui alla legge n. 374/1991, limitando il risarcimento dei danni non causati da scontro tra veicoli entro l'ambito di lire 5.000.000,00, come una normale causa relativa a beni mobili*”.

²⁵ La questione è stata poi dichiarata manifestamente inammissibile da Corte Cost., ord. n. 124/1998, ined.

²⁶ Si vedano in motivazione Cass. civ., n. 18813/2014; e la più recente Cass. civ., n. 10107/2022, cit.

L'art. 7, comma 2 c.p.c., insomma, sarebbe, secondo tale interpretazione, norma che, sottratta ad una interpretazione estensiva, pone chiaramente uno specifico nesso di derivazione causale tra il fatto della circolazione e il danno, nel senso che il primo elemento sia la causa efficiente del secondo e non ne costituisca invece una semplice occasione ²⁷.

Tale suggestiva distinzione per quanto mi consta, dovrebbe essere stata operata per la prima volta in una risalente pronuncia che, appunto, sosteneva essere sussistente la competenza del Giudice di pace solo nei casi in cui la circolazione di veicoli fosse accertata come causa del danno, non già, invece, mera occasione dello stesso, dovendosi in tale ultima ipotesi adire quindi il Tribunale ²⁸.

Interessante notare, in ogni caso, e quindi anche a voler propendere per la tesi in commento, che la stessa giurisprudenza di merito ha mostrato delle evidenti difficoltà argomentative quando ha inteso conformarsi al principio espresso dalla Suprema Corte.

Basti pensare, ad esempio, a Tribunale Milano sez. X, 30/11/2005, n. 12978, il quale, pur osservando che *“appare preferibile quell'indirizzo giurisprudenziale che propende per un'interpretazione restrittiva del dettato normativo in esame, sul richiamo della lettera della norma (art. 7 comma 2, c.p.c.), che fa riferimento al danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti”*, non ha potuto fare altro che constatare come il ridetto art. 7, comma 2 c.p.c. *“non menzioni né la necessità che tale danno sia prodotto dalla collisione tra veicoli, né contenga alcun richiamo all'art. 2054 c.c., ai fini della sua applicabilità”*.

Sembra far propendere, poi, per l'esclusione della competenza del Giudice di pace nelle fattispecie di danno cagionato dallo scontro con animali o cose presenti sulla carreggiata durante la circolazione, la *ratio* che accomuna le ipotesi di circolazione di veicoli di cui all'art. 2054 c.c., ovvero sia la pericolosità sociale di tale attività, intesa nei suoi aspetti tipici (marcia, sosta, arresto, partenza) ²⁹. Se si parte dal presupposto, infatti, che tale normativa in-

²⁷ Così, con motivazione assai stringata, Cass. civ., n. 14564/2002.

²⁸ Si vedano Giudice di Pace di Orsogna, sent. 23 gennaio 1996, in *Giur. merito*, 1996, p. 662 ss.; nonché Giudice di Pace di Acireale, sent. 26 luglio 1996, in *Il Giudice di pace*, 1998, p. 59 ss.

²⁹ V. nuovamente Cass. civ., S.U., n. 8620/2015, la quale, chiarendo il concetto di circolazio-

tende presidiare tutta quell'area di fattispecie dannose in cui tra il pregiudizio patito e il fatto della circolazione sussiste una specifica connessione causale, allora sembra condivisibile l'orientamento di chi tende a differenziare tra danno da circolazione e danno da non circolazione ³⁰.

Come segnalato nel precedente paragrafo, poi, va rilevato come anche a sostegno della tesi ora presa in esame si pongano ragioni di politica del diritto, uguali e contrarie rispetto a quelle di cui sopra, e che prendono atto con evidente preoccupazione del fatto che il sistema assicurativo risente gravemente, con conseguente aumento dei premi assicurativi, di una (indiscriminata?) estensione del concetto di circolazione ³¹.

4. – Così rapidamente ripercorsi gli itinerari argomentativi della giurisprudenza e della dottrina in merito alla problematica oggetto delle presenti note, ci si intende brevemente soffermare sulle ragioni che, a sommosso avviso di chi scrive, possono far propendere per la soluzione che nega la competenza del Giudice di pace in materia di danno causato dallo scontro con animali o cose presenti sulla carreggiata durante la circolazione.

La stessa va ricercata, credo, non già nel concetto di circolazione, o nella sua eventuale maggiore o minore estensione, giacché non pare revocabile in dubbio la circostanza che il danno si sia verificato durante il movimento del veicolo ³²; ma va rinvenuta nell'art. 2051 c.c. ³³, e nella corretta interpre-

ne, ai fini dell'applicabilità della disciplina sull'assicurazione obbligatoria r.c.a., ribadiva come in essa rientrassero tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere con le sue proprie modalità.

³⁰ G. RISPOLI, *Il danno da non circolazione di veicoli*, in *Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti*, reperibile in <https://rivistagiuridica.aci.it/>.

³¹ G. GALLONE, *Il danno derivante dalla circolazione di veicoli e il danno derivante dai veicoli in circolazione*, in *Giur. it.*, 1998, 6, p. 1122 ss.

³² V. il già menzionato art. 3, comma 1 n. 9 d.lgs. n. 285/1992.

³³ La funzione dell'art. 2051 c.c., come noto, è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, ovvero sia il custode, che di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e quindi ha il potere-dovere di eliminare la situazione di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con la cosa.

In argomento, tra gli altri, G. FACCI, *Insidia stradale, responsabilità della pubblica amministrazione e concorso di colpa del danneggiato*, in *Resp. civ. prev.*, 2003, 1, p. 68 ss.; A. FUSARO, *Prevedibilità dell'insidia stradale e concorso di colpa del danneggiato*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, 1, p. 806

tazione del nesso causale.

La responsabilità *ex art.* 2051 c.c., infatti, si fonda sulla relazione (di custodia) intercorrente, appunto, tra il custode e la cosa dannosa ³⁴.

Non a caso, infatti, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare: *i)* la relazione intercorrente fra il convenuto e la *res*, *ii)* il danno subito, e *iii)* il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso ³⁵.

Sulla scorta di questo diverso inquadramento della questione, allora, sembra dunque opportuno distinguere, come è stato fatto, tra i danni derivanti dalla circolazione di veicoli e i danni prodotti da veicoli in circolazione ³⁶, pur senza però attingere alla distinzione, che mi pare non rinvenibile nel dato positivo, tra causa ed occasione del sinistro.

La differenza, dunque, consisterebbe nel fatto che vi sono fattispecie dannose nelle quali sussiste un nesso eziologico tra l'evento dannoso e la circolazione del veicolo, ascrivibili nell'alveo dei danni derivanti dalla circolazione *ex art.* 7, comma 2 c.p.c.; e vi sono ulteriori e diverse fattispecie dannose nelle quali, invece, il nesso di causalità intercorre tra il danno e la (omessa) condotta custodiale.

In queste ultime il fatto della circolazione potrebbe essere sì definito come occasione del sinistro, a patto di ammettere che l'occasione non ha nulla a che vedere con il rapporto di causalità, ma è mera circostanza favorevole al verificarsi dell'evento.

La soluzione nel senso di attribuire la competenza al Tribunale, peraltro, potrebbe anche dirsi sistematicamente compatibile con la normativa relativa agli infortuni in itinere che, come noto, sono coperti da assicurazione obbligatoria D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), la quale comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro (e anche qui si ritrova la nozione di "occasione", che è interpretata in maniera molto ampia in giurispruden-

ss.; M. MALAVASI, *Responsabilità della pubblica amministrazione per insidia o trabocchetto, concorso di colpa del danneggiato*, in *Danno resp.*, 2003, 5, p. 497 ss.; M. ROSSETTI, *Insidia stradale, la colpa della pubblica amministrazione può concorrere con quella del privato*, in *Dir. giust.*, 2000, 46, p. 24 ss.

³⁴ Non già, invece, su un comportamento od un'attività del custode.

³⁵ Si vedano, *ex multibus*, Cass. civ., n. 25243/2006; e Cass. civ., n. 13260/2016.

³⁶ G. GALLONE, *Il danno*, cit., p. 1122 ss.

za e ricomprende tutte le condizioni in cui si svolge l'attività lavorativa).

Per le controversie relative agli infortuni in itinere, infatti, ai sensi dell'art. 409 c.p.c., è competente il Tribunale ordinario in funzione di Giudice Unico del Lavoro. Con la conseguenza che, diversamente ragionando, e quindi optando per la competenza del Giudice di Pace, si finirebbe per attribuire (sebbene poi, ovviamente, sarebbe destinato ad operare il disposto di cui all'art. 40, comma 3 c.p.c.) la competenza per lo stesso fatto (sinistro causato da animali durante la circolazione stradale) a due diversi Giudici.

Così brevemente ricostruite le teorie, dottrinarie e giurisprudenziali, sviluppatesi intorno al dato normativo, tanto sostanziale quanto processuale, e spiegate le ragioni per le quali si ritiene preferibile la soluzione contraria alla riconduzione del danno cagionato da cosa in custodia durante la circolazione nell'alveo delle controversie di competenza del Giudice di Pace, c'è però una domanda alla quale non mi pare di aver trovato altrove risposta.

Si diceva in apertura che i pronunciamenti sul punto non sono mancati neanche recentemente, e che la macchina giudiziaria, di fronte a controversie così comuni e frequenti si attiva generalmente sin dal Giudice di Pace ed arriva spesso anche dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Ci si chiede, dunque, se possa essere opportuno, quando dovesse riproporsi la questione ³⁷, invece che limitarsi ad uno spesso acritico richiamo a precedenti arresti di merito o di legittimità, sollecitare la funzione nomofilattica della Suprema Corte, esaltata dall'art. 363 c.p.c. il quale, come noto, consente al nostro organo giudiziario di vertice, quand'anche non le sia stato consentito di esaminare l'eventuale ricorso, di enunciare un principio di diritto di particolare importanza, nell'interesse della corretta ed uniforme interpretazione della legge ³⁸.

³⁷ Non potendosi far ricorso al nuovo istituto del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363 *bis* c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 27, lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il quale, come noto, richiede la sussistenza, tra gli altri, anche del presupposto ai sensi del quale la questione di particolare importante non deve essere stata ancora risolta dalla Suprema Corte.

Sul punto si vedano R. TISCINI, *Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione dell'art. 363-bis c.p.c. La disciplina. La casistica*, in *Giustizia civile*, 2, 2023, p. 343 ss.; e F. CAPASSO, *La prima applicazione del neo-introdotto rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione*, in *Il diritto processuale civile italiano e comparato*, 2, 2023, p. 554 ss.

³⁸ La letteratura sul tema è tanto pregevole quanto ampia. Vanno visti, però, pur dovendo limi-

Ad avviso di chi scrive, infatti, nel caso di specie non si rischia di oltrepassare quei limiti opportunamente tracciati a suo tempo dalla stessa Suprema Corte la quale, delimitando l'ambito e la prospettiva dell'intervento nomofilattico di cui all'art. 363 c.p.c. ai soli casi di una sua rilevanza pratica, aveva precisato essere necessaria *“non l'enunciazione di principi generali e astratti o di verità dogmatiche sul diritto, ma la soluzione di questioni di principio di valenza nomofilattica pur sempre riferibili alle specificità del singolo caso della vita. Se ne ha una conferma nella stessa previsione dell'art. 363, perché anche là dove la Corte di cassazione è chiamata ad enunciare un principio di diritto nell'interesse della legge, si tratta tuttavia del principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi nella risoluzione della specifica controversia”*³⁹.

Il ricorso a tale enunciazione del principio di diritto avrebbe la funzione, nel caso di specie, di orientare gli operatori del diritto e la giurisprudenza per la futura applicazione della norma, creando un precedente, nel pieno rispetto della *ratio* della norma e delle intenzioni del legislatore che, proprio allo scopo di renderla operativa in un sempre maggiore numero di casi, ha ampliato l'accesso all'istituto disancorandolo dalla sollecitazione del procuratore generale.

Si potrebbe dire allora quanto mai opportuno un intervento della Suprema Corte che sia idoneo a chiarire, una volta per tutte, quale sia il giudice competente in caso di scontro con animali o cose presenti sulla carreggiata durante la circolazione.

tare necessariamente i richiami, almeno C. ASPRELLA, *Riforma processo civile: il rinvio pregiudiziale in cassazione*, in *ilprocessocivile.it*, 10 novembre 2022; B. CAPPONI, *È opportuno attribuire nuovi compiti alla Corte di Cassazione?*, in *giustiziainsieme.it*, 19 giugno 2021; P. TRISORIO LIUZZI, *La riforma della giustizia civile: il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale*, in *judicium.it*, 10 dicembre 2021; e P. CICCIOLO e G. RUFFINI, *Sulla richiesta di enunciazione del principio di diritto da parte del procuratore generale presso la corte di cassazione*, in *Foro it.*, 2017, V, 223 ss.

³⁹ Così, in motivazione, Cass. civ., sez. Un., n. 12567/2018, con nota di A. DI MAJO, *Luci e ombre nella compensatio lucri cum damno*, in *Giur. it.*, 2018, 10, p. 2093 ss.

Abstract

Il saggio intende esaminare le questioni di diritto sostanziale e processuale relative alle ipotesi di sinistro cagionato da animali durante la circolazione stradale, confrontando le opposte tesi, dottrinarie e giurisprudenziali, che riconducono la competenza al Giudice di Pace o al Tribunale.

Lo scopo è quello, pur concordando con la soluzione che propende per la competenza del Tribunale (anche per ragioni sistematiche ricollegate alla disciplina degli infortuni in itinere), di evidenziare la necessità di un possibile intervento delle Sezioni Unite.

The essay aims to examine the issues of substantive and procedural law relating to accidents caused by animals in road traffic, comparing the opposing theses, doctrinal and jurisprudential, that attribute jurisdiction to the Justice of the Peace or to the Court.

The aim is to highlight the need for a possible intervention by the United Sections, while agreeing with the solution that favours the jurisdiction of the Court (also for systematic reasons connected to the discipline of accidents on the road).